

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 407)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA ROSA, VERZOTTO, ATTAGUILE, CERAMI,
ANDO' e ARCUDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Inquadramento d'ufficio nei bienni dei professori di ruolo
in servizio nelle classi di collegamento

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, furono banditi concorsi per soli titoli ai fini della immisione di insegnanti non di ruolo nei ruoli speciali transitori e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, furono stabilite le cattedre relative ad alcuni insegnamenti per i quali le disposizioni in quel tempo vigenti non prevedevano le cattedre di organico.

Per l'esattezza le cattedre costituite, non appartenenti al ruolo organico, furono le seguenti:

1) italiano, latino, storia e geografia: nella prima classe di collegamento del liceo scientifico e dell'istituto magistrale, ore 13 (cattedra ruolo B);

2) italiano, storia e geografia: nella prima classe degli istituti tecnici agrari, commerciali e per geometri, industriali, ore 18 (cattedra ruolo B);

3) italiano storia e geografia: nella pri-

ma classe degli istituti tecnici nautici, ore 20 (cattedra ruolo B);

4) matematica: nella prima classe di collegamento del liceo scientifico, ore 15 (cattedra ruolo B);

5) lingua straniera:

a) ore 6 scuola media, + ore 8 ginnasio = ore 14 (cattedra ruolo B fino al 30 giugno 1961, ruolo A con legge 28 febbraio 1961, n. 128, con decorrenza dal 1° luglio 1961);

b) ore 6 scuola media + ore 8 magistrale = ore 14 (cattedra ruolo B);

c) ore 6 scuola media + ore 9 classi di collegamento liceo scientifico o istituti tecnici commerciali o per geometri = ore 15 (cattedra ruolo B);

d) due corsi di ginnasio o istituto magistrale per ore 16 (cattedra ruolo B);

e) prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile per ore 16 (cattedra ruolo B) e ad

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indirizzo amministrativo per ore 17 (cattedra ruolo *B*).

Con le leggi 12 agosto 1957, n. 799, 2 aprile 1958, n. 303 e 15 gennaio 1960, n. 16, si è provveduto al passaggio nei ruoli ordinari oppure nei ruoli transitori ordinari di tutti i professori vincitori dei concorsi per ruoli speciali transitori banditi, come sopra menzionato, con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127.

Tale passaggio confermò la posizione giuridica ed economica di ruolo *B* per tutti i professori in servizio nelle classi di collegamento ad eccezione di un gruppo di docenti di lingua straniera che avevano avuto la fortuna di prestare servizio nella scuola media collegata con il ginnasio superiore.

Infatti con la legge n. 128 del 28 febbraio 1961, ai professori di lingua straniera in servizio nella scuola media collegata col solo ginnasio fu riconosciuto il trattamento giuridico ed economico di ruolo *A*.

Poichè con legge 2 aprile 1968, n. 468, all'articolo 3 si istituiscono le cattedre, relative agli insegnamenti previsti nelle classi di collegamento (lettere, lingue e matematica); considerato che in tali cattedre professori di ruolo da oltre 16 anni prestano la loro attività con trattamento giuridico ed economico di ruolo *B*, con il presente disegno di legge, il predetto personale viene ad essere collocato d'ufficio nelle istituende cattedre delle classi di collegamento. È un riconoscimento doveroso ad un gruppo di educatori ed è un atto di equità e di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali oppure nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo (compresa la prima lingua straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile) ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, sono inquadrati d'ufficio nelle sedi ove attualmente prestano servizio e nelle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.

Art. 2.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.